

le n. 765-5767 del 27 aprile 1988 e n. 817-8294 del 21 giugno 1994, con il seguente:

"1. Di fissare ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come modificato dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali in L. 484.000 al mq. di superficie complessiva;

2. di dare atto che detto importo è ricavato dai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 29-42602 del 23 gennaio 1995, assumendo il 45% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) maggiorato del 2,399% in conformità alla variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 1995, fermo restando che le variazioni successive dovranno essere applicate annualmente dai Comuni;"

Il presente provvedimento dispiega i propri effetti a partire dal quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(omissis)

Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 1996, n. 345 - 19066

Modifiche alla Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 luglio 1982, n. 320-6862. Adeguamento della aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 37, voti favorevoli n. 24, astenuti n. 13.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 63-9965 del 24 giugno 1996 con la quale si propone al Consiglio regionale di adeguare l'aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali;

viste le precedenti deliberazioni del Consiglio regionale disciplinanti la materia in argomento:

- n. 320-6862 del 27 luglio 1982,
- n. 765-5767 del 27 aprile 1988,
- n. 817-8294 del 21 giugno 1994;

preso atto delle motivazioni indicate nella premessa della D.G.R. n. 63-9965 avanti indicata;

vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed in particolare l'articolo 3;

vista la legge 24 gennaio 1993, n. 537 ed in particolare l'articolo 7;

sentita la competente Commissione consiliare,

delibera

di sostituire il testo dei numeri 1 e 2 della lettera A) del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale n. 320-6862 del 27 luglio 1982, come modificata dalle deliberazioni del Consiglio regiona-